



Comune di
VILLAFRANCA DI VERONA

Provincia di VERONA

Regolamento per la disciplina
del tributo sui rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 11/06/2020 modificato con D.C.C. n.
42/2020 – 42/2021 - 12 /2023 – 28/2026

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 3 Presupposti del Tributo	3
Art. 4 Locali e aree non soggette al tributo.....	4
Art. 5 Esclusione per produzione di Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio	5
Art. 5 bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	6
Art. 6 Modalità di Computo delle Superfici	8
Art. 7 Determinazione della Tariffa.....	9
Art. 8 Periodi di Applicazione del Tributo	10
Art. 9 Tariffa per Utenze Domestiche	10
Art. 10 Utenze Domestiche.....	10
Art. 11 Tariffa Utenze non Domestiche	11
Art. 12 Utenze non Domestiche.....	12
Art. 13 Scuole Statali.....	12
Art. 14 Tributo Giornaliero.....	13
Art. 15 Tributo Provinciale.....	13
Art. 16 Riduzioni Tariffarie.....	14
Art. 17 Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa.....	15
Art. 18 Cumulo di Agevolazioni	16
Art. 19 Ulteriori riduzioni.....	16
Art. 20 Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	16
Art. 21 Riscossione.....	18
Art. 21 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e di rettifica di importi addebitati.....	19
Art. 22 Dilazione dei Pagamenti.....	19
Art. 23 Funzionario Responsabile	20
Art. 24 Attività di Controllo e Accertamento	20
Art. 25 Riscossione Coattiva	21
Art. 26 Contenzioso.....	22
Art. 27 Sanzioni e Interessi.....	22
Art. 28 Rimborsi	22
Art. 29 Importi Minimi	23
Art. 30 Fondo per il potenziamento del Servizio Tributi.....	23
Art. 31 Disposizioni transitorie e finali	23

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia, compresi i provvedimenti di competenza di ARERA.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A., il D. Lgs. 116/2020), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché delle attività che producono rifiuti, sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 30/04/2006 (codice ambientale), come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli allegati L quater e L quinquies.

Art. 3 Presupposti del Tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o

conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è data altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Il tributo deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 4

Locali e aree non soggette al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. A condizione che nessun occupante abbia la residenza anagrafica nell'immobile;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alla superficie delle aree ove viene svolta la funzione religiosa, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, punti ristoro, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; aree non presidiate o adibite - a mero deposito di materiali in disuso;
 - aree destinate esclusivamente all'accesso, al transito, alla manovra ed alla movimentazione mezzi, posti auto e parcheggi gratuiti per dipendenti e ospiti oltre alle aree verdi destinate a ornamento;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza della pensilina, la superficie calcolata in via presuntiva in 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico;
 - le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi, servizi e superfici in genere ove si producono rifiuti urbani.
2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui vi è la mancata sussistenza dei presupposti di esclusione del tributo sopra descritti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5

Esclusione per produzione di Rifiuti non conferibili al Pubblico Servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; analogamente sono da considerarsi esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive.
 Si individuano come magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle suddette attività produttive quelli di beni che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri prodotti tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere, anche mediante processi di assemblaggio, il prodotto finale. Tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini sopra citati dovranno svolgersi esclusivamente operazioni di carico e scarico merce.
 Le suddette esclusioni spettano a condizione che il soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazione e dimostri all'ente impositore che dalle suddette superfici derivano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali secondo le tempistiche e modalità del comma 4 del presente articolo.
 Il semplice collegamento funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è causa intrinseca di esclusione dalla tassazione.
 Restano soggetti al tributo i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense, bagni, magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque le parti dell'area ove vi sia la presenza di persone fisiche e la produzione di rifiuto urbano. A tali superfici verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
2. Non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali – ad esempio - legnaie e fienili. Sono invece imponibili le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree destinate alle attività ricettive, di esposizione e commerciali ivi comprese quelle in cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, e la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
- a) Officine meccaniche, gommisti, elettrauto, carrozzerie, lavanderie, tintorie, laboratori di riparazione e laboratori di servizi in genere, magazzini (che non rientrano nella fattispecie definita dal comma 1 del presente articolo), altre tipologie non espressamente elencate: riduzione del 50%
 - b) Studi medici, veterinari, dentistici e di analisi: riduzione del 25%
 - c) Tipografie artigiane e laboratori di produzione (falegnamerie, verniciatori, fonderie stamperie, vetriere, lavorazioni di materie, officine di carpenteria metallica): riduzione del 50%
 - d) Case di cura, di riposo e Ospedali (categorie 9 e 10): riduzione del 50%. Tale riduzione è da calcolarsi sull'intera superficie comprensiva delle aree di cui al punto c) comma 2 del presente articolo.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell'ufficio ecologia del Comune che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di esclusione delle superfici dall'applicazione del tributo.

Art. 5 bis

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI, rimane dovuta la parte fissa della TARI.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti devono darne comunicazione

preventiva al Comune via PEC, indirizzando la comunicazione agli uffici tributi ed ecologia preferibilmente utilizzando il modello predisposto dagli stessi uffici, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine di presentazione è perentorio.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al precedente comma 3, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Pertanto l'utenza resta vincolata al servizio pubblico fino a quando non manifesterà espressamente la volontà di avvalersi del servizio privato nel rispetto dei termini sopra descritti. La presentazione della comunicazione oltre il termine è da ritenersi inefficace e dovrà essere nuovamente presentata nel rispetto dei termini di legge.
5. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività o da suo delegato, ha valore di autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, e deve indicare tutti i seguenti elementi:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e i relativi identificativi catastali;
 - b) le superfici tassabili con relativa indicazione della destinazione d'uso;
 - c) il tipo di attività svolta con relativo codice ATECO;
 - d) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - e) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato o sarà stipulato apposito contratto.

La comunicazione deve altresì contenere l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers.

Alla comunicazione è obbligatorio allegare documento di identità del legale rappresentante o suo delegato che sottoscrive ai sensi dell'art. 38 c. 3 del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il contribuente, entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico, non sia in grado di indicare il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero, potrà darne comunicazione entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno. Nel caso in cui, nel corso del biennio, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto venga sostituito, entro trenta giorni dalla variazione dovrà essere data comunicazione al Comune – ufficio ecologia.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. Le utenze non domestiche che diventano soggetti passivi TARI dopo il 30 giugno di ciascun anno e dopo il primo giugno per l'anno 2021 possono da subito avvalersi del gestore privato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani, dandone comunicazione – con valore di autodichiarazione ai sensi del comma 5 del presente articolo di regolamento – al Comune (uffici tributi – ecologia) contenente gli elementi essenziali descritti al precedente comma 5 del presente articolo, a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività sul territorio comunale. In caso di mancata comunicazione le utenze devono conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico. La futura fuoriuscita dal servizio pubblico per le annualità successive avviene entro i termini di legge ordinari come indicati al comma 3 del presente articolo.
8. L'autodichiarazione di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo non sottoscritta è considerata irricevibile e non ha efficacia, pertanto l'utenza continuerà a fruire del servizio pubblico fino a nuova presentazione dell'autodichiarazione nei termini di cui al comma 3.

Nell'ipotesi in cui l'autodichiarazione sia incompleta ovvero non indichi quanto previsto alle lettere a), b), c), d) e) del comma 5 del presente articolo, l'ufficio tributi invita l'utente ad integrarla entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di invito. Trascorso infruttuosamente tale termine verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, pari a Euro 500,00.

Nel caso in cui l'autodichiarazione non riporti il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto e non venga presentata successiva comunicazione entro il 30 novembre, ai sensi del comma 5 lettera f del presente articolo, l'ufficio tributi invita l'utente ad integrarla entro e non

oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di invito. Scaduto tale termine, si applica la sanzione prevista per infedeli dichiarazioni pari al 50% della quota variabile della tari determinata per l'utenza. La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata presentazione della comunicazione di variazione del soggetto con cui è stipulato il contratto ai sensi del comma 5 ultimo periodo del presente articolo.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una dichiarazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC agli uffici ecologia o tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, ufficio tributo o ecologia – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'attestazione al soggetto (o ai soggetti) che ha (o hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, contenente anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. L'ufficio ecologia del Comune ha facoltà di effettuare controlli a campione ed ispezioni, nella percentuale che verrà annualmente stabilita dal Dirigente dell'Area finanziaria, al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni infedeli, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della quota variabile della Tari dovuta oltre l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli pari al 50% della quota variabile, fatta salva l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 11 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione oltre l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli pari al 50% della quota variabile e fatta salva l'applicazione di sanzioni per violazioni più gravi.

Art. 6

Modalità di Computo delle Superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e fatte salve le indicazioni formulate da ARERA per quanto di competenza, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra

i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione di quella parte con altezza inferiore a metro 1,50. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.

5. Per le unità immobiliari, diverse da quelle elencate ai precedenti commi 3 e 4, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

1. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 2. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 3. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 7

Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è determinata ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta:
 - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti denominata "quota fissa";
 - b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione denominata "quota variabile"; in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo

utile. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata (frazioni umide ed altre frazioni) riferibile alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 1 c. 658 L. 147/2013, e dell'art. 4 comma 2 DPR 158/1999.

Art. 8

Periodi di Applicazione del Tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. I termini di presentazione e decorrenza delle dichiarazioni sono disciplinati dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 9

Tariffa per Utenze Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 23 del presente regolamento.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 23 del presente regolamento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

Utenze Domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, come indicati all'art. 4 del presente regolamento.
3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio e al primo luglio dell'anno di competenza della tariffazione. In caso di emissione di avvisi di pagamento in data antecedente al primo luglio, che non

tengono conto di eventuali variazioni intervenute e iscritte nei registri anagrafici al primo luglio, l'ufficio provvederà successivamente ad effettuare il conguaglio del tributo.

5. Per le nuove utenze rileva il numero di occupanti alla data di apertura.
6. Con riferimento ai commi 3 e 4, le variazioni intervenute successivamente al primo gennaio ed al primo luglio avranno di regola efficacia rispettivamente a partire dal primo luglio del medesimo anno e dal primo gennaio dell'anno seguente.
7. Nell'unico caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati ai fini del comma 1, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.
8. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari ivi non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 36. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di un componente ogni 30 mq – o frazione – assoggettabili salva la possibilità della prova contraria da parte del soggetto (data, per esempio, dai consumi annui di energia elettrica, acqua, gas che confrontati con i dati Istat disponibili annui sono coerenti con il numero di componenti dichiarato) e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
11. Nel caso di abitazioni non occupate, in cui sussiste solo una delle condizioni (fornitura di un'utenza (tra: elettricità, gas, acqua, telefonia, o informatica), o locali arredati, la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 1.
12. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume ai sensi di quanto previsto dal comma 9 del presente regolamento. Salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
13. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non costituenti pertinenza di alcuna unità immobiliare residenziale ubicata nel Comune, vengono considerate utenze non domestiche.
14. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 11

Tariffa Utenze non Domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 24 del presente regolamento.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 24 del presente regolamento.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 **Utenze non Domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti all'art. 4 del presente regolamento, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dalla normativa sopra richiamata viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nel caso in cui vengano svolte attività differenti nel medesimo compendio il soggetto passivo può richiedere l'applicazione di tariffe distinte a condizione che le superfici da iscrivere singolarmente abbiano una consistenza maggiore di 20 mq e nella denuncia presentata venga identificata la superficie ove viene svolta la singola attività. Sono soggetti al tributo - con applicazione della tariffa corrispondente alla specifica categoria d'uso - le superfici di: uffici, mense, servizi, magazzini e depositi di attività industriali artigianali e di servizi. Sono altresì sempre imponibili le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree destinate alle attività ricettive, di esposizione e commerciali ivi comprese quelle in cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili) alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Gli immobili destinati a locazione turistica con fornitura di almeno un servizio (pulizia giornaliera o colazione o uso biancheria, ecc.) vengono tassati come utenza non domestica nella categoria relativa agli alberghi senza ristorazione. Nel caso in cui non venga fornito alcun servizio (uso biancheria, pulizia giornaliera, colazione, ecc.) vengono tassati come abitazione secondo le disposizioni dell'art. 27 c. 10 del presente regolamento (un componente ogni 30 mq).

Art. 13 **Scuole Statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo riconosciuto al Comune che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14
Tributo Giornaliero

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico di occupazione di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa occupazione.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi che gestisce la TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 15
Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie ed al numero occupanti dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 16 Riduzioni Tariffarie

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. All'attività di agriturismo, a quelle di ristorazione, che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 10% della quota variabile tributo.
3. Alle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile del tributo.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 – 2 – 3 hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza a condizione che l'istanza sia presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente e attesti che è stato attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, pari al prodotto tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente $K\delta$) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della parte variabile del tributo. Per "superficie assoggettata al tributo" si intende unicamente la superficie ove si producono in via esclusiva o prevalente rifiuti urbani avviati al riciclo autonomamente dall'utente.
6. Al fine del calcolo della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con applicazione della sanzione prevista per infedele dichiarazione. La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell'ufficio ecologia del Comune che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di agevolazione presentata. La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni: dati identificativi dell'utente, recapito postale e indirizzo PEC, dati identificativi dell'utenza, tipologia di attività svolta, dati sui quantitativi di rifiuti prodotti complessivamente suddivisi per frazione merceologica, i dati sui quantitativi suddivisi per frazione merceologica effettivamente avviati al recupero/riciclo, i dati identificativi dell'impianto di recupero/riciclo a cui sono avviati;
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con emissione di specifico provvedimento di rimborso.

8. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25%;
 - c) locali ed aree a destinazione diversa dall'abitazione adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente – purché non superiore a giorni 183 nell'anno solare – la cui condizione risulta dalle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità: riduzione del 25%.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio.
10. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
11. La tariffa relativa alle utenze non domestiche riconosciute “botteghe storiche” con apposito provvedimento emesso dal dirigente del Servizio Commercio del Comune è ridotta del 25% a decorrere dalla data di emissione del provvedimento.
12. Ai pubblici esercizi rientranti nelle categorie tariffarie: 24 (bar, caffè, pasticcerie) e 14 (edicole e tabaccherie) che dismettono l'uso di apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110 c. 6 del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni è concessa una riduzione del 50% sulla quota fissa della tariffa per tre anni a decorrere dalla data di accoglimento – da parte del Servizio Tributi TARI – dell'istanza di agevolazione, corredata dalla documentazione attestante la dismissione dell'impianto. L'istanza va presentata al Comune – Servizio tributi TARI – a mezzo PEC o fax o posta o presentazione al protocollo – su modello scaricabile dal sito istituzionale. Il mantenimento del diritto al godimento dell'agevolazione sarà monitorato con sopralluoghi a cura del personale del Comune di Villafranca di Verona. Nel caso venga verificata la presenza di apparecchi da gioco verrà disposta la revoca dell'agevolazione con applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 473/1997 per infedele dichiarazione

Art. 17

Agevolazioni, Contributi, Esenzioni sulla Tariffa

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Locali e le aree utilizzate: dalle associazioni di volontariato formalmente in possesso della qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa vigente aventi esclusivamente finalità sociale; riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. Tale riduzione si applica esclusivamente ai locali sede delle associazioni a condizione che: non vengano svolte attività di produzione/vendita/ deposito beni e merci o somministrazione di alimenti e bevande e non abbiano destinazione abitativa. Per ottenere tale agevolazione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi allegando apposita documentazione comprovante il diritto. La certificazione andrà presentata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Tale istanza di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.

- b) Locali ed aree di associazioni in convenzione con il Comune di Villafranca di Verona che hanno in concessione gratuita edifici comunali per l'esercizio della propria attività: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.
- c) Nei locali e aree delle associazioni di volontariato formalmente in possesso della qualifica di ONLUS, ai sensi della disciplina normativa vigente, ove si svolge attività di: deposito, produzione e vendita di beni e merci – che non siano locali classificati come pertinenziali dell'abitazione principale ai fini IMU – è applicata una riduzione del tributo pari a 35 %.
2. L'ammontare delle riduzioni descritte nel presente articolo deve essere iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. Le riduzioni sopra descritte verranno concesse fino a raggiungimento del limite previsionale di copertura specificato nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Se le richieste superano il limite massimo di copertura verrà riproporzionata la percentuale di riduzione da applicare ad ogni avente diritto.

Art. 18 Cumulo di Agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa statale il contribuente può fruirne al massimo solo di una. Verrà d'ufficio applicata quella più favorevole.

Art. 19 Ulteriori riduzioni

1. Il Comune può disporre con proprio atto di approvazione delle tariffe ulteriori riduzioni della tassa – ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 – per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, a condizione che l'immobile oggetto di riduzione sia oggettivamente inutilizzabile.

Art. 20 Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – *(da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo)* eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
6. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, esclusivamente: nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia presentata nei

termini di legge, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali ai fini TARI e delle aree deve essere comunicata al comune entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento allegando la documentazione comprovante la chiusura delle utenze. Le cessazioni comunicate successivamente ai termini di legge producono effetti dalla data di presentazione.
9. Nel caso di cessazione dell'occupazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di cessazione dell'occupazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. L'immobile è non tassabile solo se in oggettive condizioni di inutilizzo (privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati).

Art. 21 **Riscossione**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti effettuati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere ARERA, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento recapitato al contribuente ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. In ogni caso, ai fini della riscossione ordinaria della TARI, è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate aventi cadenza stabilita annualmente con deliberazione consiliare. L'ultima rata dovrà avere scadenza successiva al primo dicembre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 - comma 15 ter - del D. L. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D. L. n. 34/2019. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale del tributo risulta inferiore a euro 8,00. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori, del solo tributo, al predetto importo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento relativo al tributo TARI è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si

applicherà la sanzione per omesso - parziale pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 21 bis

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza).
2. Il Comune risponde agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il riferimento del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica con richiamata la documentazione e i riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 22

Dilazione dei Pagamenti

1. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni di seguito indicate.
La rateizzazione può essere concessa qualora l'importo da versare sia comprensivo anche di annualità arretrate e sia superiore a 500,00 Euro, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) il contribuente è persona fisica;
 - b) è titolare di pensione sociale o percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno precedente, pari o inferiore a 15.000,00 Euro;
 - c) non sussistono morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi.

In caso di sussistenza contemporanea delle suddette condizioni, la rateizzazione viene concessa secondo le modalità e l'articolazione delle rate disposte dall' articolo 16 del regolamento delle entrate comunali vigente.

2. La rateizzazione del pagamento viene concessa a persone fisiche anche per redditi superiori a Euro 15.000,00 qualora sussistano le altre condizioni previste al comma 1 e l'importo chiesto in pagamento sia superiore a Euro 1.500,00 sempre secondo le modalità e l'articolazione delle rate prevista dall' articolo 16 del regolamento delle entrate comunali vigente.
3. Per soggetti passivi diversi da persone fisiche la rateizzazione viene concessa solo per importi superiori a Euro 1.500,00 a condizione che siano comprensivi anche di annualità arretrate, non sussistono morosità relative a precedenti richieste di pagamento rateale da parte del Servizio Tributi ed il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva e motivata difficoltà. Qualora sussistano tutte le precedenti condizioni la rateizzazione viene concessa secondo le modalità e l'articolazione delle rate disposte dall' articolo 16 del regolamento delle entrate comunali vigente.
4. Coloro che intendono usufruire della rateizzazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, o spedizione per fax o posta certificata, apposita richiesta motivata e documentata entro i termini di scadenza del pagamento riportati sull'atto notificato.
5. Su tutti gli importi che vengono prorogati rispetto alla scadenza naturale vanno applicati gli interessi legali di cui all'art. 1282 del Codice Civile. Il tasso applicabile è aumentato del 50% rispetto al tasso legale in vigore al momento della presentazione dell'istanza di dilazione.
6. In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive, il debitore decadrà dal beneficio e verrà dato corso, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio competente, all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.
7. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui è pervenuto un avviso di pagamento per il corrente anno con importo che supera del 30% il valore medio dei documenti di riscossione degli ultimi due anni.
8. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a Euro 50,00.

Art. 23

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24

Attività di Controllo e Accertamento

- a) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Dirigente dell'area di riferimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e da altri uffici pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo: **PEC**, raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.

Art. 25 **Riscossione Coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo sanzioni ed interessi se non versate entro i termini di legge sono, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, riscosse coattivamente secondo le seguenti modalità:
- a) direttamente dal Comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 26
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'atto di riscossione coattiva, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, nonché gli altri atti indicati dal D.Lgs. 546/92 così come modificato ed integrato dalla Legge 133/2022, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia di primo grado.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 546/92 così come modificato ed integrato dalla Legge 133/2022, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme regolamentari comunali e statali.

Art. 27
Sanzioni e Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e successive modificazioni, come disciplinato dall'art. 1 comma 695 della L. 147/2013. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50,00 ai sensi dell'art. 1 comma 696 della L. 147/2013.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato con un minimo di Euro 50,00, ai sensi dell'art. 1 comma. 697 della L. 147/2013.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500, ai sensi dell'art. 1 comma 698 L. 147/2013.
5. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Gli interessi di mora, e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di un punto percentuale.

Art. 28
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 29 **Importi Minimi**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento (a debito e a rimborso) o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 30 **Fondo per il potenziamento del Servizio Tributi**

1. Per gli importi relativi al fondo per il potenziamento del Servizio Tributi si rinvia allo specifico regolamento di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Art. 31 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio ~~2026~~ ~~20213~~ con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.